



**TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PROCEDIMENTO N. 730/2025 R.G.**

TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA

Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

- 1)dott. Antonella Tedesco Presidente/Relatore
2)dott.ssa Giuliana Santa Trotta Giudice
3)dott. Riccardo Sabato Giudice

All'esito della trattazione cartolare del 15 ottobre 2025,
rilevato che la parte costituite ha depositato note di trattazione scritta;
ha emesso la seguente:

ORDINANZA

nella causa avente n. 730/2025 R.G.

pendente tra:

Parte_1 (P.IVA *PartitaIVA_1*, C.F. *PartitaIVA_2*), con sede legale in (850040) Castelluccio Inferiore (PZ) alla Via Nazionale 13, Zona Industriale, in persona del liquidatore giudiziario, elettivamente domiciliato anche digitalmente in Potenza alla Via delle Acacie n. 3 presso lo Studio dell'Avv. Stefano Capuano, giusta procura in atti

PARTE RECLAMANTE

E

Controparte_1 (Cod. Fisc. *CodiceFiscale_1*), nato il 23.01.1962 a Castelluccio Inferiore, residente a Perugia in Via del Macello n. 51

PARTE RECLAMATA CONTUMACE

avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto di rigetto dell' istanza per revoca del decreto di esecutività cronol. n. 2885/2025 reso nel proced. n. 399/2025 R.G.V.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con reclamo depositato in data 10.9.2025 la parte ricorrente ha rappresentato:

- che accedendo al fascicolo telematico, si è appreso che il Sig. *Controparte_1* a mezzo degli Avv.ti Maria Francesca Monterossi e Antonia Romano, nonostante la conoscenza della natura di lodo irrituale, hanno chiesto al Tribunale di Lagonegro l'exequatur ex art. 825 c.p.c. (All. n. 005);
- di aver depositato rituale istanza per la revoca decreto cronol. n. 2885/2025 reso dal Tribunale di Lagonegro – Sez. V.G. in persona del Dott. *Persona_1* in data 29.04.2025 a conclusione del procedimento registrato al n. 399/2025 R.G.V.G. (All. n. 008);
- che con provvedimento comunicato alla Società *Parte_1* in data 31.07.2025 (All. n. 001), il Giudice di turno della Sezione Feriale del Tribunale di Lagonegro Dr. Maurizio Ferrara ha rigettato l'istanza dichiarandola inammissibile;
- che in ossequio al disposto di cui all'art. 30 dello Statuto societario , nel verbale di riunione del Collegio Arbitrale del 15 marzo 2024 (All. n. 006) le parti *Controparte_1*, assistito dagli Avv.ti M. F. Moterossi e A. Romano, e la *Controparte_2*, su espressa richiesta dell'Arbitro Unico Avv. Raffele Siervo, dichiaravano espressamente “...di convenire che la clausola compromissoria è una clausola istitutiva di un arbitrato irrituale e che la controversia deve essere decisa de bono et aequo in relazione alla natura delle questioni trattate” (pag. 1 del verbale, ultimo capoverso, e ss.);
- che la natura del lodo impedisce infatti la produzione degli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. ed in particolare impedisce che possa essere dichiarato esecutivo;
- che appare evidente l'errore in cui è incorso il Giudicante allorquando ha concesso l'esecutorietà ad un lodo arbitrale irrituale;
- che l'orientamento dominante è nel senso di ritenere inammissibile l'impugnazione per nullità sulla base della considerazione che l'erronea esecutorietà concessa al lodo irrituale non vale a dar vita ad un lodo rituale;
- che stante la acclarata natura di lodo irrituale ed il contenuto non decisorio dell'exequatur, il decreto di inammissibilità de quo può e deve essere revocato per assenza dei presupposti di legge di cui all'art. 825 c.p.c. in ogni momento su semplice istanza di parte, esulando detto errore dall'ambito oggettuale del procedimento di reclamo ex art. 825, ult. comma, c.p.c..

Per queste ragioni parte reclamante ha chiesto in riforma del decreto di rigetto emesso in data 30 luglio 2025 e comunicato in data 31 luglio 2025, che venga dichiarata l'erroneità e la illegittimità dell'esecutorietà concessa al predetto lodo con decreto cronol. n. 2885/2025 reso dal Tribunale di Lagonegro – Sez. V.G. in persona del Dott. *Persona_1* in data 29.04.2025 a conclusione del procedimento registrato al n. 399/2025 R.G.V.G. e per l'effetto, ed in accoglimento del presente reclamo, venga revocata il predetto

decreto di esecutorietà in quanto concesso in assenza dei presupposti di legge, essendo palese la natura irrituale del lodo intercorso tra le parti.

In via preliminare, va dichiarata la contumacia di [REDACTED] *Controparte_I* [REDACTED], posto che risulta in atti regolare notifica nei suoi confronti.

Ciò detto il Collegio ritiene che il reclamo sia inammissibile.

Giova precisare, infatti, che nonostante la parte abbia indicato pronunce che escludono, in caso di lodo irrituale, che il decreto di esecutorietà sia assistito dal requisito della decisorieta, tali pronunce non individuano quale mezzo di impugnazione il reclamo al Collegio del Tribunale.

La stessa, più propriamente, avrebbe dovuto azionare il rimedio previsto dall'art.825 ultimo comma c.p.c. che non viene escluso quale mezzo di impugnazione.

Sul punto la Corte d'Appello di Napoli R.G n. 805/2020 del 30.6.2020 ha risolto una fattispecie sovrappponibile chiarendo che “*l'indagine demandata al giudice dell'omologazione ed alla Corte in questa sede è limitata al controllo della "regolarità formale", ossia allo scrutinio di quei soli vizi del dictum arbitrale che, riguardando la conformità o meno di quest'ultimo allo schema fissato in astratto dalla legge, siano rilevabili ictu oculi dalla semplice lettura della decisione e/ o dei documenti allegati, senza richiedere particolari operazioni interpretative; in particolare, pur essendo la questione controversa in dottrina, ritiene questa Corte che sia ricompreso nel sindacato di questo giudice il controllo sulla stessa esistenza di un lodo suscettibile di omologazione ovvero quello concernente la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, quantomeno in tutti i casi in cui tale indagine possa compiersi sulla scorta dei documenti in atti, senza complesse indagini ermeneutiche.*”

La Corte ha, quindi, ritenuto ammissibile il mezzo di impugnazione, l'erroneità della concessione di esecutorietà e pertanto ha revocato il decreto impugnato.

Va, in ogni caso, messo in luce che si ritiene che all'ipotesi in questione vada applicato il reclamo ex art.825 c.p.c. anche tenuto conto che per stabilire il carattere rituale o irrituale di un arbitrato, non è vincolante la qualificazione attribuita dalle parti (pur se le stesse abbiano esplicitamente affermato che l'instaurando arbitrato è da intendersi irrituale), dovendo il giudice desumere l'effettiva volontà delle parti, le finalità perseguitate ed i poteri attribuiti all'arbitro attraverso un'indagine di fatto e la diretta conoscenza della convenzione compromissoria e della sua attuazione, senza essere vincolato dalle espressioni letterali usate.

L'arbitrato può essere qualificato rituale o irrituale a seconda che le parti abbiano affidato all'arbitro una funzione di giudizio ovvero il mero potere di emettere una decisione sul piano negoziale, comunque, riconducibile alla volontà dei mandanti.

In caso di incertezza nell'interpretazione deve essere applicato il criterio residuale, che dà prevalenza all'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto alla sua efficacia esecutiva, al regime delle impugnazioni ed alla possibilità per il giudice di concedere la sospensiva (Cassazione con ordinanza n. 13884 del 20 maggio 2024).

Nella presente fattispecie, benché l'arbitrato sia qualificato come irrituale nel verbale di riunione del Collegio Arbitrale del 15 marzo 2024 vi è la devoluzione a quest' ultimo del potere di decidere ogni controversia, l'utilizzazione nel procedimento arbitrale di locuzioni proprie del processo civile; l'applicazione nel procedimento arbitrale di norme ed istituti propri del processo civile, l'emissione di un provvedimento finale motivato il cui è esito è ricondotto all'applicazione di norme di diritto sostanziale e precedenti giurisprudenziali.

Nel caso di specie, quindi, il Giudice con decreto del 29 aprile 2025 operava una qualificazione del lodo come rituale concedendo l'esecutorietà richiesta (sul punto “*Nel merito, va premesso che, al fine di qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale questa Corte opera come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione*” Cass., sez. 1, 5 luglio 2023, n. 18973; Cass., sez. 1, 13 marzo 2019, n. 7198; Cass., sez. 1, 18 novembre 2015, n. 23629).

Correttamente, quindi, il giudice ha rigettato la richiesta di revoca menzionando il principio dell'apparenza secondo cui il rimedio esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere individuato con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, anziché secondo quello astrattamente applicabile; ciò mira proprio a tutelare l'affidamento riposto dalla parte impugnante in ordine alla qualificazione del provvedimento prescelta dal giudice o comunque emergente dal procedimento seguito, consentendole di attenersi alla stessa, indipendentemente dalla sua esattezza (tra le molte, Cass., 21 giugno 2021, n. 17646; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2948; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23390).

Va, inoltre, messo in luce che anche le pronunce citate dal ricorrente non prospettano la possibilità di proporre reclamo al Collegio del Tribunale.

Come evidenziato da parte ricorrente, se il decreto di esecutorietà non è assistito dal requisito della decisorietaà residua, dunque, la possibilità di agire in via ordinaria per fare accertare, in un giudizio a cognizione piena la sussistenza o meno dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo.

Ed, infatti, in caso di lodo emesso all'esito di un arbitrato irrituale l'eventuale deposito del lodo con dichiarazione di esecutorietà non produce gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., non vale a dar vita ad una sentenza arbitrale ed è, comunque, insuscettibile di fondare una successiva esecuzione forzata.

Pertanto, ove il lodo o la perizia siano state erroneamente omologate la parte può proporre gli ordinari rimedi contrattuali o l'opposizione all'eventuale esecuzione iniziata in mancanza di titolo (Corte d'Appello di Napoli n. 2145/2022 del ruolo generale V.G).

Infine, è opportuno chiarire che, anche se si volesse ritenere che il decreto di esecutorietà emesso potesse essere oggetto di impugnazione tramite il reclamo al Collegio del Tribunale, lo stesso sarebbe comunque inammissibile perché tardivo.

Ed, infatti, l'art. 739 c.p.c. stabilisce che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Nel caso di specie, il decreto di esecutorietà risulta comunicata in data 30.4.2025 ad opera della Cancelleria e certamente la parte ne aveva avuto conoscenza a seguito della notifica dell'atto di precetto depositato unitamente all'istanza di revoca (PEC 11 luglio 2025).

Nonostante ciò, la richiesta di revoca interveniva in data 29 luglio 2025, il rigetto in data 30 luglio 2025 e il reclamo veniva depositato in data 10.9.2025.

Posto che certamente l'istanza di revoca non determina una rimessione in termini, considerato che espressamente la parte chiede che venga dichiarata l'erroneità e la illegittimità dell'esecutorietà concessa al predetto lodo con decreto cronol. n. 2885/2025 reso dal Tribunale di Lagonegro – Sez. V.G, il reclamo sarebbe comunque tardivo perché relativo a provvedimento di cui si è avuta notizia in data 11 luglio 2025.

Per tutte queste ragioni il reclamo proposto va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese stante la mancata costituzione della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la contumacia di *Controparte_1* ;
- dichiara inammissibile il reclamo.

Si comunichi.

Lagonegro, camera di consiglio del 20 ottobre 2025

Il Presidente

Dott. Antonella Tedesco